

GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO

oo

1 AGO. 2003

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL _____

ADDI 1 AGO. 2003

NELLA SEDE DELLA REGIONE LAZIO, IN VIA CRISTOFORO COLOMBO, 212
ROMA, SI E' RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE, COSI' COSTITUITA:

STORACE	Francesco	Presidente	IANNARILLI	Antonello	Assessore
SIMBONI	Giorgio	Vice Presidente	FRESTAGIOVANNI	Bruno	"
AUGELLO	Andrea	Assessore	ROBILOTTA	Donato	"
CIARAMELLETTI	Luigi	"	SAPONARO	Francesco	"
DIONISI	Armando	"	SARACENI	Vincenzo Maria	"
FORMISANO	Anna Teresa	"	VERZASCHI	Marco	"
GARGANO	Giulio	"			

ASSISTE IL SEGRETARIO Tommaso NARDINI
.....OMISSIS

ASSENTI: GARGANO - ROBILOTTA -

DELIBERAZIONE N. -759-

OGGETTO:

Legge Regionale 1 marzo 2000, n. 15 "Tutela delle risorse genetiche autoctone di interesse agrario". Approvazione della bozza di "Piano settoriale di intervento per la tutela delle risorse genetiche autoctone di interesse agrario". Triennio 2004-2006.



Oggetto: Legge Regionale 1 marzo 2000, n.15 "Tutela delle risorse genetiche autoctone di interesse agrario". Approvazione della bozza di "Piano settoriale di intervento per la tutela delle risorse genetiche autoctone di interesse agrario". Triennio 2004 - 2006.

LA GIUNTA REGIONALE

Su proposta dell'Assessore all'Agricoltura

VISTA la Legge Regionale 18 febbraio 2002, n. 6 e successive modificazioni "Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla Dirigenza ed al Personale";

VISTO il Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale 6 settembre 2002, n.1;

VISTA la Convenzione sulla diversità biologica, ratificata dalla legge 14 febbraio 1994, n.124, secondo la quale "gli Stati sono responsabili della conservazione della loro diversità biologica e dell'utilizzazione durevole delle loro risorse biologiche";

VISTO il Trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 88, paragrafo 3, che stabilisce che i progetti diretti ad istituire nuovi aiuti vanno notificati alla Commissione e che non può essere data loro esecuzione prima che la Commissione li abbia autorizzati;

VISTA la legge regionale 1 marzo 2000, n.15 "Tutela delle risorse genetiche autoctone di interesse agrario" avente la finalità di favorire e promuovere iniziative in difesa della biodiversità in campo agricolo coinvolgendo enti locali, enti di ricerca, associazioni d'interesse e agricoltori singoli o associati;

VISTO l'art. 6 della L.R. n.15/2000 che prevede l'approvazione di un Piano Settoriale di Intervento triennale nel quale sono stabilite le linee guida per le attività inerenti la tutela delle risorse genetiche autoctone di interesse agrario;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 515 del 10 aprile 2001 con la quale è stato approvato il Piano settoriale di intervento per la tutela delle risorse genetiche autoctone di interesse agrario. Triennio 2001-2003;

VISTI i programmi operativi per le annualità 2001, 2002 e 2003 approvati con deliberazioni della Giunta Regionale n. 515 del 10 aprile 2001, n. 103 del 1 febbraio 2002 e n. 1577 del 22 novembre 2002;

CONSIDERATO che i programmi operativi per le annualità 2001 e 2002 sono stati attuati e che il programma operativo 2003 è in corso di



attuazione, secondo le linee guida del Piano Settoriale di intervento 2001-2003;

CONSIDERATO che occorre procedere all'approvazione del "Piano settoriale di intervento per la tutela delle risorse genetiche autoctone di interesse agrario" per il triennio 2004 - 2006.

CONSIDERATO che la predetta legge regionale n.15/2000 dispone all'art. 9, comma 1, che gli oneri per la sua attuazione rientrino negli stanziamenti annualmente previsti nel bilancio regionale a favore dell'Agenzia Regionale per lo Sviluppo e l'Innovazione in Agricoltura (ARSIAL);

VISTA la proposta di "Piano settoriale di intervento per la tutela delle risorse genetiche autoctone di interesse agrario. Triennio 2004 - 2006", allegata alla presente deliberazione e di essa facente parte integrante, che fra l'altro, prevede misure di aiuto per allevatori di razze animali a rischio di erosione genetica;

CONSIDERATO che la concessione di nuovi aiuti è subordinata all'esame di compatibilità da parte della Commissione della Comunità europea del progetto di nuovi aiuti, ai sensi dell'art. 88, paragrafo 3, del Trattato istitutivo della Comunità europea;

RITENUTO NECESSARIO, pertanto, approvare in bozza il "Piano settoriale di intervento per la tutela delle risorse genetiche autoctone di interesse agrario. Triennio 2004 - 2006", ai fini della notifica alla Commissione della Comunità europea;

DELIBERA

All'unanimità e per quanto in premessa

di approvare, ai sensi dell'art. 6 della L.R. 1 marzo 2000, n. 15, la bozza di "Piano settoriale di intervento per la tutela delle risorse genetiche autoctone di interesse agrario. Triennio 2004 - 2006" allegato alla presente deliberazione e di essa facente parte integrante;

di sottoporre la bozza del Piano all'esame della Commissione della Comunità europea, ai sensi dell'art. 88, paragrafo 3 del Trattato, riservandosi di approvare il Piano in via definitiva a seguito della decisione da parte della Commissione.

IL PRESIDENTE: F.to Francesco STORACE
IL SEGRETARIO: F.to Tommaso Nardini

5


REGIONE LAZIO
DIPARTIMENTO ECONOMICO ED OCCUPAZIONALE
DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA
AREA SERVIZIO FITOSANITARIO
E TUTELA RISORSE GENETICHE

PIANO SETTORIALE DI INTERVENTO PER LA TUTELA
DELLE RISORSE GENETICHE AUTOCTONE
DI INTERESSE AGRARIO

Triennio 2004 - 2006

Il presente allegato è composto di n. 10 pagine compresa la presente


Il Dirigente dell'Area
Servizio Fitosanitario
e Tutela delle risorse genetiche
Dott.ssa G. Sinatra



Il Direttore del Dipartimento
Economico ed occupazionale
Dott. G. Camosci



L'On. Assessore
A. Iannarilli



INDICE

1. PREMESSA
2. OBIETTIVI DEL PIANO
3. AZIONI
4. ARTICOLAZIONE TEMPORALE DELLE AZIONI
5. RISORSE FINANZIARIE
6. VERIFICA E MONITORAGGIO



1. PREMESSA

La legge regionale 15 gennaio 2000, n. 15, "Tutela della risorse genetiche autoctone di interesse agrario", adottata nel rispetto della Convenzione sulla diversità biologica, ratificata dalla legge 14 febbraio 1994, n. 124, prevede all'art. 6 che le linee guida per le iniziative di salvaguardia di vecchie razze e varietà tipiche del Lazio in via di scomparsa siano stabilite da un piano settoriale approvato ogni triennio.

Il primo Piano settoriale 2001-2003, approvato dalla Giunta Regionale con deliberazione 10 aprile 2001, n. 515, ha puntato su attività volte da un lato a divulgare il problema della perdita di biodiversità in campo agricolo e i possibili rimedi, dall'altro ad ampliare e codificare le conoscenze sulle risorse genetiche autoctone, presupposto per le vere e proprie attività di tutela e conservazione.

Il presente piano, relativo al secondo triennio di attuazione della L.R. n. 15/2000, prevede sia il proseguimento delle attività di divulgazione, di ricerca sul territorio e di catalogazione del patrimonio genetico a rischio di estinzione che risulta molto ricco e variegato, sia l'avvio di attività volte a invertire il processo di erosione genetica e a conservare e riprodurre le razze e/o popolazioni e le varietà reperite.

Gli interventi previsti dal presente piano sono coordinati con il "Programma Nazionale Biodiversità e Risorse Genetiche" e con il "Piano Regionale di Sviluppo Rurale 2000-2006", approvato con D.G.R. del 18 luglio 2000, n. 1727, che comprende tra le misure agroambientali due azioni specifiche per la tutela della biodiversità: F.8 per le specie animali ed F.9 per le vegetali. Le azioni prevedono la corresponsione di aiuti per gli agricoltori che allevano capi animali appartenenti alle razze e/o ai tipi genetici autoctoni riportati nell'allegato D.1 del PSR o che conservano in azienda le specie e le varietà vegetali elencate nell'allegato D.2 dello stesso PSR.

2. OBIETTIVI DEL PIANO


La legge regionale n. 15/2000 ha il fine di tutelare il patrimonio genetico a rischio di estinzione di piante e di animali di interesse agrario, originarie del territorio laziale o ivi introdotte da almeno cinquant'anni, incluse le piante spontanee imparentate con le specie coltivate.

L'art. 6, comma 2, della L.R. n. 15/2000 stabilisce che la tutela sia perseguita secondo tre modalità di intervento:

- favorire iniziative pubbliche e private che tendano a conservare la biodiversità autoctona di interesse agrario e a diffondere le conoscenze e le innovazioni per l'uso e la valorizzazione di materiali e prodotti autoctoni;
- attuare direttamente iniziative specifiche atte alla tutela, miglioramento, moltiplicazione e valorizzazione delle risorse genetiche autoctone;
- prevedere specifiche iniziative per incentivare gli operatori che aderiscono alla rete nonché gli agricoltori che producono per il mercato materiale autoctono di interesse agrario iscritto nel registro volontario regionale.

Obiettivi degli interventi previsti dal presente piano sono:

- a) l'ampliamento del numero di risorse genetiche autoctone tutelate attraverso la loro ricerca, selezione e iscrizione nel Registro Volontario Regionale;
- b) la conservazione delle risorse genetiche autoctone a rischio di erosione;
- c) valorizzazione dei prodotti autoctoni;
- d) il recupero e la moltiplicazione di entità genetiche in grave pericolo di erosione;
- e) biomonitoraggio dei suoli ai fini della ricerca di biodiversità microbica.



3/10

Handwritten initials 'R' and a signature.

Tali obiettivi saranno perseguiti attraverso una serie di azioni descritte a grandi linee nel presente piano; i dettagli e gli eventuali aggiustamenti saranno presentati nei programmi operativi annuali elaborati ai sensi dell'art. 6 della L.R. n. 15/2000.

3. AZIONI

Per il raggiungimento degli obiettivi del piano saranno attuate le seguenti azioni:

a. Ricerca sul territorio e selezione delle risorse genetiche

Nel secondo triennio proseguirà la ricerca e il censimento delle risorse genetiche autoctone, iniziati nel periodo precedente, con l'obiettivo di reperire ulteriori risorse genetiche, censire la consistenza delle razze e/o popolazioni e le varietà a rischio di estinzione o di abbandono (neglette), acquisire maggiori informazioni sulle loro caratteristiche e i loro usi.

Nell'ambito della ricerca le attività di campo sono seguite dalla catalogazione e selezione del materiale genetico reperito e da approfondimenti sulle sue caratteristiche morfofisiologiche e genetiche, al fine di istruire le domande di iscrizione nel Registro Volontario Regionale, previsto all'art. 2 della L.R. n. 15/2000, che saranno sottoposte alla valutazione delle Commissioni tecnico scientifiche per il parere favorevole.

In particolare saranno svolte le seguenti attività:

- Ricerca sul territorio di entità genetiche autoctone e localizzazione dei siti di conservazione, anche su segnalazione di terzi.
- Ricerca bibliografica e interviste, per acquisire dati sull'autoctonia, sugli usi e le tradizioni e quant'altro necessario a stabilire l'interesse alla tutela delle risorse genetiche reperite.
- Elaborazione ed archiviazione delle informazioni.
- Collezionamento, caratterizzazione, anche attraverso comparazioni varietali, e catalogazione delle risorse genetiche reperite.
- Istruttoria delle domande di iscrizione al Registro Volontario Regionale ed eventuale predisposizione della specifica documentazione storico-tecnico-scientifica prevista all'art. 2, comma 3, punto e) della L.R. n. 15/2000.
- Gestione delle Commissioni tecnico scientifiche.
- Iscrizione delle risorse genetiche autoctone a rischio di erosione e adempimenti connessi; aggiornamento del Registro Volontario Regionale anche su supporto informatico.
- Effettuazioni di studi e approfondimenti su particolari aspetti e caratteristiche delle entità genetiche reperite, necessari ai fini dell'identificazione o della tutela. In particolare, potranno essere effettuati studi genetici sulle popolazioni di razze animali iscritte al Registro Volontario Regionale al fine di programmare gli accoppiamenti, in modo da evitare fenomeni di consanguineità e di perdita di varianti genetiche, e porre le basi per interventi di miglioramento genetico.

b. Conservazione delle risorse genetiche e gestione della rete di conservazione e sicurezza

La protezione e la conservazione delle risorse genetiche autoctone sono assicurate da una rete di conservazione e sicurezza (di seguito denominata Rete), prevista all'art. 4 della L.R. n. 15/2000, costituita da tutti i soggetti pubblici e privati che operano nel campo della conservazione e della moltiplicazione delle razze e/o popolazioni/e varietà iscritte al Registro Volontario Regionale.

Possono aderire alla Rete, oltre agli agricoltori singoli o associati, comuni, comunità montane, istituti sperimentali, centri di ricerca, università agrarie e associazioni d'interesse.

L'ARSIAL ha il compito di gestire e coordinare i soggetti iscritti alla Rete al fine di favorire e promuovere la conservazione *in situ* e in azienda delle entità genetiche iscritte nel Registro Volontario Regionale e di garantire la tutela delle risorse genetiche autoctone anche attraverso attività di conservazione gestite direttamente.

Nel corso del primo triennio sono state poste le basi per l'attivazione della Rete sia attraverso un'opera di pubblicizzazione e di divulgazione delle conoscenze sulle risorse genetiche regionali, delle iniziative poste in essere dalla Regione per contrastare l'erosione genetica e del ruolo che possono svolgere i vari soggetti nelle attività di tutela, sia attraverso l'istituzione di contatti e collaborazioni, in particolare con istituti di ricerca e aziende agricole che coltivano o allevano le razze e varietà iscritte nel Registro Volontario Regionale. Nel secondo triennio la rete di conservazione e sicurezza dovrà essere ampliata e dovranno essere poste le basi per gestire i contatti e gli scambi di materiale genetico tra soggetti inseriti nella rete.

Per le entità genetiche in grave pericolo di scomparsa ARSIAL dovrà attivarsi per la loro conservazione *ex situ*, quali banche del seme e campi catalogo, anche mediante convenzioni o collaborazioni con altri soggetti pubblici o privati.

Al fine di garantire la conservazione delle entità genetiche iscritte nel Registro Volontario Regionale saranno effettuate le seguenti attività:

- Divulgazione e pubblicizzazione della L.R. n. 15/2000 e delle informazioni sul germoplasma animale e vegetale autoctono iscritto nel Registro Volontario Regionale attraverso seminari presso enti locali, associazioni di tecnici e produttori, ordini professionali, cooperative agricole, istituti professionali, enti di ricerca e università, partecipazione a fiere e mostre agroalimentari ed enogastronomiche, realizzazione, stampa e diffusione di pubblicazioni monografiche.
- Registrazione dei soggetti che aderiscono alla rete di conservazione e sicurezza.
- Potenziamento del sito internet, integrandolo con elenco iscritti alla Rete, mailing list, forum di discussione, calendario di eventi, link ecc.
- Creazione di collezioni varietali presso ARSIAL o, in convenzione, presso istituzioni scientifiche, enti locali, associazioni e fondazioni opportunamente selezionati.
- Accordi o convenzioni con istituti di ricerca per eventuale crioconservazione dei materiali di moltiplicazione (semi, embrioni, ecc.) di entità genetiche in grave pericolo di erosione.
- Eventuale creazione di una banca del germoplasma regionale.

c. Valorizzazione di prodotti autoctoni

La conservazione in azienda di varietà e razze tradizionali non può prescindere dalla valorizzazione dei loro prodotti.

A tal fine ARSIAL attuerà la sperimentazione di percorsi di valorizzazione per almeno due prodotti ottenuti da entità genetiche autoctone iscritte al Registro Volontario Regionale. Obiettivo delle sperimentazioni è quello di favorire la costituzione di una filiera commerciale che determini le condizioni per la conservazione *on farm* delle risorse genetiche attraverso la valorizzazione dei relativi prodotti.

Le risorse genetiche da considerare, possibilmente una vegetale ed una animale, saranno poste al centro di una serie di iniziative quali:

- sensibilizzazione e coinvolgimento di produttori e appassionati della zona d'origine al fine di costituire un gruppo impegnato nella coltivazione e nello scambio di materiali di moltiplicazione per costituire associazioni, comitati e consorzi di tutela.

- studio agronomico e di mercato per promuovere la diffusione del prodotto;
- sviluppo di marchi e disciplinari di produzione, ecc.

d. Recupero e moltiplicazione delle risorse genetiche

Nel corso del primo triennio di attuazione della L.R. n. 15/2000 sono venute alla luce alcune situazioni di grave riduzione della variabilità genetica che interessano in modo particolare talune razze e/o popolazioni animali minacciate di erosione genetica. In altri casi si osserva, viceversa, l'ibridazione con altre razze cosmopolite, con perdita, fra le altre, delle caratteristiche originarie di adattamento agli ambienti locali, di rusticità e di resistenza a patogeni.

Tali situazioni sono originate per lo più dal tentativo fatto dai piccoli e medi allevatori di rispondere alle immediate esigenze del mercato senza considerare i risultati anche a breve termine delle proprie scelte aziendali.

In particolare, per minimizzare i costi e massimizzare le produzioni, l'azione più immediata che intraprendono è quella di incrociare le razze autoctone con quelle cosmopolite che presentano a volte produzioni migliori come conseguenza di un miglioramento genetico più efficiente in quanto teso ad un unico obiettivo di selezione. In questo modo vengono perse varianti genetiche che sono state selezionate localmente e che hanno consentito un migliore adattamento alle risorse vegetali e ai patogeni locali, quali ad esempio la resistenza alla scrapie negli ovini.

Considerato il notevole interesse pubblico che riveste l'allevamento delle razze e/o popolazioni locali nelle aree soggette a vincoli ambientali o nelle zone svantaggiate minacciate di spopolamento, al fine di conservare lo spazio *naturale* e mantenere una comunità rurale vitale, potranno essere concessi aiuti agli allevatori che adatteranno sotto il controllo dell'ARSIAT i piani di recupero di caratteristiche genetiche originarie.

Tali aiuti si pongono l'obiettivo di far riacquistare agli allevamenti le caratteristiche genetiche tipiche attraverso una specifica programmazione degli accoppiamenti e vanno ad affiancarsi e ad integrare quelli previsti dall'azione F.3 delle misure agroambientali del PSR, che hanno l'obiettivo di conservare in purezza le razze comprese nell'allegato D.1 dello stesso PSR. Inoltre, gli aiuti potranno riguardare razze e i tipi genetici autoctoni non considerati nel PSR.

Per accedere agli aiuti gli allevatori dovranno impegnarsi a seguire un piano di recupero aziendale, approvato dalla Commissione tecnico scientifica competente, che mediante una specifica programmazione degli accoppiamenti elimini i problemi dovuti alla consanguineità o al meticciamento con altre razze; tale piano dovrà indicare la necessità di acquistare riproduttori sia maschi che femmine o il ricorso all'inseminazione artificiale e tutti i dettagli tecnici per permettere ai capi allevati di riacquistare le caratteristiche genetiche volute.

Oltre agli aiuti potrà rendersi necessario, inoltre, stipulare convenzioni con aziende agricole e vivaistiche per disporre di materiale di moltiplicazione animale e vegetale da distribuire per la produzione, per la selezione e per il miglioramento.

Potranno, pertanto, essere attuati due tipi di intervento: aiuti ad allevatori per attuare piani di recupero di razze animali in grave pericolo di estinzione e convenzioni con operatori agricoli e vivaisti per la selezione e/o la moltiplicazione di razze animali e varietà vegetali richieste da agricoltori singoli o associati o da operatori che aderiscono alla rete di conservazione e sicurezza.

sol
B

4.1 Aiuti ad allevatori per l'adozione di piani di recupero delle entità genetiche minacciate da grave pericolo di erosione.

Tali aiuti potranno essere concessi ad allevatori di razze e/o popolazioni o tipi genetici autoctoni iscritti al Registro Volontario Regionale qualora siano soddisfatte le seguenti condizioni:

- stima preliminare da parte di ARSIAL della consistenza, almeno a livello regionale, dell'entità genetica minacciata da assoggettare ad aiuto;
- parere della Commissione tecnico-scientifica competente sull'effettiva necessità di adottare misure particolari di recupero del patrimonio genetico;
- formulazione di un idoneo piano di recupero aziendale, includente il monitoraggio dei risultati previsti, approvato dalla Commissione tecnico-scientifica competente.

Gli aiuti saranno corrisposti ad allevatori che si impegnano a seguire il piano di recupero approvato dalla Commissione tecnico-scientifica.

Le analisi genetiche necessarie a monitorare il rispetto del piano di recupero da parte dei singoli allevatori saranno effettuate da un'unica struttura, opportunamente selezionata, in modo da ottenere risultati omogenei in tutti gli allevamenti coinvolti.

ARSIAL dovrà effettuare i controlli necessari sui piani di recupero aziendale e acquisire i dati relativi ad ogni loro variazione (n° di parti, infertilità, malattie, decessi, ecc.) ai fini della valutazione del rispetto dell'impegno da parte dei beneficiari degli aiuti.

La tipologia degli aiuti ammessi comprende:

- acquisto di riproduttori sia femmine che maschi. Si indicano i costi massimi ammissibili per specie, tenendo conto dell'oggettiva difficoltà di reperimento di risorse genetiche particolari.

Specie	Costo maschio EUR
Bovini	4000
Ovicaprii	1500
Suini	6000
Cavalli	5000
Asini	2000

Il tasso di finanziamento per l'eventuale acquisto di bestiame varia dal 40% al 55% ai sensi del punto 4.1.1.2 degli Orientamenti comunitari per gli aiuti di stato nel settore agricolo (2000/C 28/02); in alternativa ARSIAL può acquistare i capi necessari al piano di recupero, che restano pertanto di sua proprietà, affidandoli tramite convenzione all'azienda beneficiaria che si impegna ad effettuare il piano di recupero.

- Premio annuale per capo, considerati la minore produttività delle razze locali, il mancato reddito nel periodo di recupero per mancata vendita di prodotti (latte, carne) e la necessità di fornire un incentivo. Il premio annuale, distinto per specie, è indicato nella seguente tabella:

Specie	Eur/capo/anno
Bovini	180
Ovicaprii	60
Suini	150
Equidi	250



wh
R

L'importo massimo erogabile da corrispondere al beneficiario deve essere indicato nel piano di recupero aziendale.

Possono beneficiare degli incentivi in oggetto tutti gli imprenditori singoli e associati che gestiscono sotto la propria responsabilità diretta, a qualsiasi titolo, l'allevamento degli animali da sottoporre al piano di recupero e che siano inseriti nella rete di conservazione e sicurezza.

Gli aiuti saranno accordati unicamente ad aziende che presentino caratteristiche di comprovata redditività e soddisfino i requisiti minimi in materia di ambiente, igiene e benessere degli animali.

La durata dell'impegno che l'azienda deve sottoscrivere per accedere agli aiuti è di 5 anni perché si possa instaurare un trend consolidato e accertato.

Gli aiuti previsti dal presente piano non sono cumulabili con quelli previsti dall'azione F.8 delle misure agroambientali del PSR. I capi computati ai fini del premio annuale del PSR non possono pertanto essere compresi nel piano di recupero.

d.2. Convenzioni con agricoltori, allevatori, vivaisti qualificati, per la selezione e/o la moltiplicazione di entità genetiche animali e vegetali iscritte nel Registro Volontario Regionale da fornire ad ARSIAL per attività di conservazione o reintroduzione negli ambienti di origine o per la distribuzione ad agricoltori o altri operatori che aderiscono alla Rete.

La selezione degli operatori convenzionati per la selezione e/o la moltiplicazione di determinate entità genetiche sarà avviata qualora siano verificate le seguenti condizioni:

- stima da parte di ARSIAL della consistenza, almeno a livello regionale, dell'entità genetica minacciata da selezionare e/o moltiplicare;
- richiesta da parte di agricoltori singoli o associati o di operatori aderenti alla Rete di materiale vegetale o animale per intraprendere attività di conservazione o produzione delle entità genetiche minacciate; in alternativa, presentazione di specifici progetti di reintroduzione da parte di ARSIAL o di soggetti iscritti alla Rete;
- impossibilità a reperire i materiali di moltiplicazione richiesti attraverso la rete di conservazione e sicurezza.

Le convenzioni devono essere stipulate con soggetti iscritti alla Rete di conservazione e sicurezza.

e) **Biomonitoraggio dei suoli**

La situazione dei terreni laziali, così come risulta da dati raccolti in progetti finanziati dalla Regione Lazio, tra i quali il più recente il "Programma triennale di monitoraggio dell'impatto diretto e differito di colture geneticamente modificate sull'ambiente suolo", è variegata ma in alcune zone ad agricoltura intensiva, quali ad esempio Maccarese, Sabaudia e Cisterna, risulta molto grave, con perdita della fertilità biologica e della biodiversità del suolo.

La Convenzione di Rio de Janeiro del 1992 ricorda esplicitamente la diversità microbica quale elemento chiave della vita sulla terra; inoltre, è in corso di approvazione una direttiva europea sul monitoraggio della qualità dei suoli la cui emanazione è prevista per il 2004.

La biodiversità della microflora dei terreni agrari del Lazio, che svolge un ruolo fondamentale per la fertilità dei suoli e contribuisce in modo sostanziale alla costituzione delle caratteristiche tipiche dei prodotti coltivati su di essi, deve essere pertanto salvaguardata attraverso opportune forme di intervento.

Al fine di tutelare questo patrimonio di biodiversità indispensabile all'agricoltura laziale ARSIAL attuerà un progetto di biomonitoraggio dei suoli laziali ai fini della valutazione della biodiversità microbica. Il progetto proseguirà ed integrerà il precedente studio sulla fertilità dei



terreni laziali svolto dall'Istituto Sperimentale per la Nutrizione delle Piante di Roma nell'ambito del citato progetto di monitoraggio dell'impatto delle colture geneticamente modificate sul suolo in convenzione con la Regione Lazio.

Il progetto comprenderà le seguenti attività, concordate preliminarmente con la competente Area della Direzione Regionale Agricoltura:

- raccolta in banca dati di tutti i risultati ottenuti nel corso di precedenti programmi di biomonitoraggio attuati sul territorio della Regione Lazio;
- realizzazione di analisi chimico-fisiche e degli indicatori biochimici su almeno 100 siti al fine di realizzare una carta della fertilità biologica. Le analisi saranno effettuate, sulla base della banca dati, nelle aree mai monitorate in modo da ottenere un quadro della fertilità biologica dei terreni laziali legato all'uso del suolo piuttosto che ad una maglia fissa di campionamento. In particolare, il territorio regionale sarà suddiviso in aree ad agricoltura intensiva, agricoltura familiare, marginale, pascoli, boschi, aree industriali, urbane ecc.;
- sulla base della carta della fertilità biologica, realizzazione di analisi del genoma delle comunità microbiche mediante tecniche molecolari di base (estrazione del DNA totale, PCR e DGGE) su 50 siti per valutare la consistenza della biodiversità presente. Per ogni sito analizzato sarà redatta una scheda con le caratteristiche rilevate da sovrapporre alla carta della fertilità biologica;
- sulla base dei dati raccolti nelle precedenti fasi del progetto, realizzazione di analisi per determinare struttura e composizione della comunità microbica (PCR, DGGE, clonaggio, sequenziamento) in 25 siti di particolare rilievo per la tutela della biodiversità di interesse agrario al fine di individuare e selezionare organismi specifici dei suoli laziali da mantenere in collezione *in situ* o *ex situ*;
- realizzazione di almeno un seminario di presentazione dei dati ottenuti nel corso del programma di biomonitoraggio.

Il programma sfocerà nella messa a punto di proposte concrete di intervento per il ripristino delle fertilità del suolo nelle aree compromesse e per la conservazione della biodiversità autoctona rilevata.

4. ARTICOLAZIONE TEMPORALE DELLE ATTIVITÀ

Le attività relative alla ricerca, selezione, conservazione e valorizzazione delle risorse genetiche autoctone (azioni a, b e c) saranno svolte continuativamente in tutto il triennio del presente piano.

Viceversa, le attività di recupero e moltiplicazione delle risorse genetiche in grave pericolo di erosione (azione d) saranno avviate nel secondo e terzo anno del piano in dipendenza del verificarsi delle condizioni indicate.

Il progetto di biomonitoraggio dei suoli (azione e) sarà così articolato:

- primo anno: costituzione della banca dati regionale e realizzazione delle analisi chimico-fisiche e degli indicatori biochimici su 100 siti ed eventuale seminario di presentazione dei risultati;
- secondo anno: caratterizzazione della biodiversità del suolo a livello di gruppi (batteri, funghi ecc.) su 50 siti ed eventuale seminario di presentazione dei risultati;
- terzo anno: caratterizzazione della biodiversità del suolo a livello di specie e ceppi su 25 siti e seminario di presentazione dei risultati.



Handwritten initials or signature in the bottom left corner.

Le attività previste dal presente piano e le risorse economiche a disposizione saranno riportate in dettaglio nei Programmi operativi che saranno predisposti per ognuna delle annualità comprese nel triennio ai sensi dell'art. 6 della L.R. n. 15/2000.

5. RISORSE FINANZIARIE

Per lo svolgimento dei compiti di cui al presente piano si attinge agli stanziamenti previsti nel bilancio regionale a favore dell'ARSLAL, ai sensi dell'articolo 9 della L.R. n. 15/2000, a cui si aggiungeranno gli eventuali fondi stanziati per le azioni territoriali regionali dal "Programma Nazionale Biodiversità e Risorse Genetiche".

Gli stanziamenti annuali (euro) che sono necessari per realizzare il presente piano sono riportati nella tabella seguente:

AZIONI	2004	2005	2006
a,b,c	100000	100000	100000
e	0	100000	100000
d	31000	30000	25000

6. VERIFICA E MONITORAGGIO

Le azioni poste in essere con il presente piano e, soprattutto, con la successiva programmazione annuale, non possono prescindere da una collaterale attività di monitoraggio e di verifica volta a valutarne l'impatto e la ricaduta.

Tale attività, in itinere ed ex post, riguarda la verifica dell' idoneità delle azioni intraprese allo scopo di eventualmente apportare le opportune modifiche e correzioni anche dal punto di vista finanziario e migliorare e rendere più efficace l'uso delle risorse impegnate, valutando contemporaneamente la ricaduta degli interventi programmati.

Per le altre attività previste dal presente piano, gli indicatori di esecuzione finanziaria e fisica, gli indicatori di efficacia e di efficienza e le relative modalità di rilevazione saranno, eventualmente, definiti nei programmi operativi annuali.



Hals
B